



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - ED. 4, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO ... CIG _____

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza



- dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo dei servizi richiesti ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ____;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla ____ ed avente n. ____ per un importo di Euro ____ = (____/____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla ____ ed avente n. ____ per un importo pari ad Euro ____ = (____/____) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ____ ed avente n. ____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente



considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato "G" (Richiesta preliminare di Fornitura), l'Allegato "H" (Ordinativi di Fornitura), l'Allegato "L" (Verbale di servizio), l'Allegato "M" (Atto integrativo del Verbale di servizio).*

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Richiesta preliminare di Fornitura**: documento che le singole Amministrazioni Pubbliche inviano al Fornitore ai fini dell'esecuzione delle verifiche necessarie al controllo dei dati di censimento e valorizzazione delle apparecchiature già in possesso delle Amministrazioni che inviano la menzionata Richiesta, al fine di decidere se aderire alla Convenzione (corrispondente al modello di cui all'Allegato "G");
 - f) **Ordinativi di Fornitura**: documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione usufruendo delle condizioni economiche di cui all'Offerta Economica (corrispondente al modello di cui all'Allegato "H"), nel quale viene incluso l'Atto integrativo dell'Ordinativo di Fornitura che è il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano l'Ordinativo di



Fornitura originario e, a seconda dei casi, richiedono i servizi ovvero ampliano l'estensione e/o il numero delle apparecchiature e/o ampliano e/o riducono il numero dei servizi richiesti;

- g) **Verbale di servizio:** documento da allegare all'Ordinativo di fornitura nel quale il Fornitore deve specificare gli elementi tecnico-operativi necessari all'avvio delle attività necessarie all'esecuzione dei servizi richiesti dall'Amministrazione contraente con l'Ordinativo di fornitura e la Data di inizio delle medesime attività (corrispondente al modello di cui all'Allegato "L");
- h) **Atto integrativo del Verbale di servizio:** documento da allegarsi all'Ordinativo di Fornitura con il quale l'Amministrazione Contraente e il Fornitore modificano quanto specificato nel Verbale di servizio, anche in conseguenza delle modifiche apportate all'Ordinativo di Fornitura con eventuale Atto/i integrativo/i del medesimo (corrispondente al modello di cui all'Allegato "M");
- i) **Relazione:** atto formale, nel quale la Ditta aggiudicataria da atto dell'avvenuto sopralluogo dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature e (i) segnala all'Amministrazione le eventuali anomalie riscontrate tra i dati di censimento, valorizzazione e criticità in possesso dell'Amministrazione e quelli risultanti dall'effettuato sopralluogo, ovvero (ii) nel caso in cui l'Amministrazione contraente richieda il servizio di censimento e valorizzazione delle apparecchiature, riporta i dati risultanti dall'eseguito censimento e valorizzazione delle apparecchiature e l'elenco delle Apparecchiature critiche.
- j) **Responsabile e/o Responsabile dell'Amministrazione contraente:** persona nominata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore per l'insieme dei servizi attivati e delle apparecchiature oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione contraente nei confronti del Fornitore. Al Responsabile sono affidati i compiti indicati nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico (Allegato "A") ed in particolare il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dell'Ordinativo di fornitura;
- k) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- l) **Lotto:** l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
_____;
- m) **Importo massimo della Convenzione:** si intende l'importo corrispondente a Euro _____ (per il Lotto 1: Euro 23.000.000,00; per il Lotto 2: Euro 17.000.000,00; per il Lotto 3: Euro 31.000.000,00; per il Lotto 4: Euro 14.000.000,00; per il Lotto 5: Euro 35.000.000,00);
- n) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle



Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione, da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, dei servizi integrati di gestione delle apparecchiature elettromedicali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:

A) Servizi base compresi nel canone

- i) Manutenzione preventiva (programmata);
- ii) Manutenzione correttiva (su guasto);
- iii) Manutenzione straordinaria;
- iv) Fornitura dei pezzi di ricambio;
- v) Verifiche di sicurezza elettrica;
- vi) Controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature;
- vii) Gestione informatizzata dei servizi oggetto dell'appalto comprensiva di software gestionale del servizio;



- viii) Call Center;
- ix) Direzione tecnica;
- x) Programmi di dismissione;
- xi) Formazione dei tecnici interni.

Relativamente alla manutenzione straordinaria, si richiede all'Impresa di fornire un preventivo all'Amministrazione contraente.

B) Servizi a richiesta non compresi nel canone

- i) Censimento/valorizzazione del parco apparecchiature (propedeutico all'adesione alla convenzione);
- ii) Collaudi di accettazione (attivabile in aggiunta ai servizi base).

Il servizio di censimento e valorizzazione delle apparecchiature, propedeutico alla richiesta dei servizi a canone (e degli altri servizi extra canone), può essere richiesto dalle Amministrazioni, indipendentemente dalla richiesta dei servizi a canone:

- nel caso in cui all'esito di tale servizio l'Amministrazione non richieda l'attivazione dei servizi a canone, il menzionato servizio sarà remunerato sulla base dei prezzi unitari stabiliti dalla Consip S.p.A. nel Capitolato di gara;
- diversamente, qualora l'Amministrazione a seguito del censimento/valorizzazione richieda l'attivazione dei servizi a canone, nulla sarà dovuto dall'Amministrazione per il menzionato servizio essendo il relativo corrispettivo compreso nei canoni relativi ai servizi a canone richiesti.

Si precisa inoltre che la valorizzazione della medesima apparecchiatura dovrà essere uniforme nell'ambito del/i lotto/i aggiudicato/i dalla stessa Ditta tramite l'utilizzo di prezzi di riferimento derivati:

- 1) dalle Convenzioni Consip relative all'acquisto di apparecchiature elettromedicali (per apparecchiature con stessa marca, modello e configurazione HW-SW);
- 2) dal prezzo di acquisto più basso, relativo ad una analoga apparecchiatura (stessa marca, modello, configurazione HW-SW), rilevato nelle singole PA aderenti nell'ambito del/i lotto/i aggiudicato/i.

Il Fornitore nelle strutture delle Amministrazioni contraenti presso le quali esegue i servizi oggetto della presente Convenzione dovrà svolgere le attività di supervisione e controllo dei servizi e delle prestazioni su apparecchiature elettromedicali eseguiti da "altri fornitori", secondo le specifiche indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Tutto ciò va prestato nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del importo complessivo pari a _____ che potrà essere eventualmente incrementato di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore,



- pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
5. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
 6. Le prestazioni di cui alle lettere A) e B) del precedente comma 2 verranno remunerate, rispettivamente, con corrispettivo a canone e con corrispettivo extra-canone secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto.
 7. Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto resta salva la facoltà delle Amministrazioni Pubbliche e della Consip S.p.A. di affidare le attività e i servizi oggetto della Convenzione a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
 8. Il servizio di censimento e valorizzazione delle apparecchiature, propedeutico alla richiesta dei servizi a canone (e degli altri servizi extra canone), può essere richiesto dalle Amministrazioni, indipendentemente dalla richiesta dei servizi a canone:
 - nel caso in cui all'esito di tale servizio l'Amministrazione non richieda l'attivazione dei servizi a canone, il menzionato servizio sarà remunerato sulla base dei prezzi unitari stabiliti dalla Consip S.p.A. nel Capitolato di gara;
 - diversamente, qualora l'Amministrazione a seguito del censimento/valorizzazione richieda l'attivazione dei servizi a canone, nulla sarà dovuto dall'Amministrazione per il menzionato servizio essendo il relativo corrispettivo compreso nei canoni relativi ai servizi a canone richiesti.
 9. Fatto salvo quanto precedentemente esposto, l'attivazione dei servizi a richiesta sarà possibile solo se si sono attivati i servizi a canone.
 10. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
 11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in



diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da __/__/____ (GG/MM/AAAA); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 3 (tre) o 4 (quattro) anni.

ARTICOLO 6

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le Amministrazioni Contraenti potranno addivenire all'emissione dell'Ordinativo di fornitura ed alla effettiva esecuzione da parte del Fornitore dei servizi con lo stesso attivati, con due diverse modalità, a seconda che richiedano o meno al Fornitore la prestazione del servizio di censimento e valorizzazione delle apparecchiature e, segnatamente:
 1. ***a) Modalità di conclusione del contratto nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Contraente possiede già un censimento ed una valorizzazione delle proprie apparecchiature:***
 - (i) preliminarmente l'Amministrazione Contraente, dopo aver provveduto alla suddivisione delle apparecchiature censite e valorizzate in 6 (sei) gruppi nonché alla redazione di un elenco delle *Apparecchiature critiche* - Classe A (di seguito per brevità anche solo *Apparecchiature critiche*) sulla base di criteri e modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico, invia la Richiesta Preliminare di Fornitura, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato "G", al Fornitore. Si precisa che con l'emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura l'Amministrazione Contraente non assume alcun obbligo nei confronti del Fornitore ma è tenuta unicamente ad indicare nella medesima Richiesta il nominativo del Responsabile che parteciperà al sopralluogo *"di presa visione dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature"*;
 - (ii) entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura il Fornitore, previa nomina del Direttore tecnico, dovrà effettuare il menzionato sopralluogo "di presa visione dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature", nel corso del quale si procederà alla verifica dell'attendibilità e



della completezza del censimento e valorizzazione delle apparecchiature stesse e dell'elenco delle Apparecchiature critiche predisposto dall'Amministrazione contraente, nonché redigere e presentare all'Amministrazione una Relazione, a firma dal Direttore tecnico, nella quale verrà dato atto della presa visione dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature, ed in particolare della effettuata valutazione delle Apparecchiature critiche, nonché delle eventuali anomalie riscontrate tra i dati di censimento, valorizzazione e criticità in possesso dell'Amministrazione e quelli risultanti dall'effettuato sopralluogo. Nel caso di anomalie, le stesse saranno analizzate dall'Amministrazione e dal Fornitore al fine di addivenire entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi ad una soluzione concordata sui dati difformi, onde procedere all'eventuale affidamento del servizio.

Le modalità di esecuzione delle attività indicate nel presente punto sono meglio specificate nel Capitolato Tecnico;

(iii) Nel caso in cui dall'effettuato sopralluogo non vengano rilevate anomalie, ovvero al raggiungimento della predetta soluzione concordata, il Fornitore, sempre entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi indicato al precedente punto (ii), predisporrà e presenterà all'Amministrazione un Verbale di accettazione, che dovrà essere sottoscritto dalle due parti, e che rappresenta l'atto formale con cui Amministrazione e Fornitore approvano l'elenco delle apparecchiature censite e valorizzate e l'elenco delle apparecchiature critiche;

(iv) nel termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla sottoscrizione del menzionato Verbale di accettazione, l'Amministrazione potrà emettere l'Ordinativo di fornitura che dovrà contenere l'indicazione di tutti gli elementi previsti al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico;

(v) nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura, necessari per l'avviamento del servizio, il Fornitore dovrà realizzare e rendere operativo il Sistema Informatico di cui al paragrafo 6.1.7 del Capitolato Tecnico, nonché predisporre e presentare all'Amministrazione contraente il Verbale di servizio che costituirà un allegato dell'Ordinativo di fornitura e nel quale, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, verranno indicati tutti gli elementi tecnico-operativi necessari all'esecuzione dei servizi oggetto dell'Ordinativo medesimo. Si precisa che la Data di inizio delle attività dovrà in ogni caso essere fissata ad una distanza temporale non maggiore a 10 (dieci) giorni solari dalla data di presentazione all'Amministrazione contraente redazione del Verbale di servizio.

Il Fornitore prende atto ed accetta, ora per allora, che per le attività di sopralluogo e per tutte le altre attività precedenti l'emissione dell'Ordinativo di fornitura non verrà allo stesso corrisposto alcun compenso e/o indennizzo e/o rimborso; ciò anche nell'ipotesi in cui a detta attività preliminare non faccia seguito l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

b) Modalità di conclusione del contratto nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Contraente richiede al Fornitore l'esecuzione del servizio di censimento e valorizzazione delle proprie apparecchiature:



(i) l'Amministrazione invia al Fornitore un Ordinativo di fornitura con il quale richiede la prestazione del servizio di censimento e valorizzazione delle apparecchiature. Si precisa che con l'emissione e l'invio dell'Ordinativo di fornitura l'Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti del Fornitore in merito alla successiva, eventuale attivazione degli altri servizi oggetto di Convenzione, ma è tenuta unicamente ad indicare nel medesimo Ordinativo, il Responsabile che parteciperà al sopralluogo "di presa visione dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature", nel corso del quale il Fornitore procederà alla esecuzione delle attività necessarie per la realizzazione del servizio di censimento e valorizzazione delle apparecchiature richiesto e per la redazione dell'elenco delle *Apparecchiature critiche*;

(ii) all'atto della ricezione dell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore deve nominare il Direttore tecnico;

(iii) il censimento e valorizzazione delle apparecchiature dovrà essere ultimato dal Fornitore entro e non oltre 80 (ottanta) giorni solari dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura. Entro il medesimo termine il Fornitore dovrà, pertanto, predisporre e presentare all'Amministrazione contraente una Relazione, firmata dal Direttore tecnico, con la quale (i) verrà dato atto della presa visione dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature, (ii) verrà formalizzato il realizzato servizio di censimento e valorizzazione delle apparecchiature, (iii) verrà fornito l'elenco delle *Apparecchiature critiche*.

Il servizio di censimento e valorizzazione delle apparecchiature dovrà essere eseguito con le modalità definite nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico;

(iv) nel termine di 15 (quindici) giorni solari successivi alla ricezione della menzionata Relazione, i dati dalla medesima risultanti saranno analizzati dall'Amministrazione contraente e dal Fornitore, il quale ultimo, dovrà fornire tutti gli approfondimenti e le spiegazioni richiesti dall'Amministrazione contraente. Le nominate parti potranno, altresì, apportare opportune correzioni e/o integrazioni ai dati forniti dal Fornitore;

(v) nel caso in cui non vi siano contestazioni da parte dell'Amministrazione contraente o non sorga la necessità di chiarimenti e/o correzioni e/o integrazioni sul contenuto della Relazione, ovvero al raggiungimento di una soluzione concordata sulle eventuali contestazioni e/o all'esito delle modifiche-integrazioni apportate di comune accordo dalle parti alla medesima Relazione, il Fornitore, sempre entro il termine di 15 giorni indicato al precedente punto (iv), predisporrà e presenterà all'Amministrazione contraente un Verbale di accettazione che dovrà essere sottoscritto dalle due parti e che rappresenta l'atto formale con cui Amministrazione contraente e Fornitore approvano il realizzato censimento e valorizzazione delle apparecchiature e l'elenco delle Apparecchiature critiche.

(vi) entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla sottoscrizione del menzionato Verbale di accettazione, l'Amministrazione contraente potrà emettere apposito Atto integrativo dell'Ordinativo di fornitura, con cui procederà all'attivazione di ulteriori servizi (base o a richiesta) oggetto di fornitura, e che dovrà contenere l'indicazione di tutti gli elementi previsti al paragrafo 3.4 del



Capitolato Tecnico;

(vii) entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione dell'Atto integrativo, necessari per l'avviamento del servizio, il Fornitore dovrà realizzare e rendere operativo il Sistema Informatico di cui al paragrafo 6.1.7 del Capitolato Tecnico, nonché predisporre e presentare all'Amministrazione contraente il Verbale di servizio che costituirà un allegato dell'Ordinativo di fornitura e nel quale, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, verranno indicati tutti gli elementi tecnico-operativi necessari all'esecuzione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di fornitura come integrato dal menzionato Atto integrativo. Si precisa che la Data di inizio delle attività dovrà in ogni caso essere fissata ad una distanza temporale non maggiore a 10 (dieci) giorni solari dalla data di presentazione all'Amministrazione contraente del Verbale di servizio.

Qualora a seguito dell'esecuzione del servizio di censimento e valorizzazione delle attrezzature l'Amministrazione contraente non richieda, a mezzo di apposito Atto integrativo dell'Ordinativo di fornitura, la prestazione degli altri servizi oggetto di Convenzione, il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo previsto per il prestato servizio, alle condizioni indicate nell'Offerta economica; non sarà, pertanto, allo stesso dovuto alcun ulteriore compenso e/o rimborso e/o indennizzo.

2. In entrambe le ipotesi di cui alle lettere **a)** e **b)** del precedente comma 2, le Amministrazioni contraenti, nel periodo di validità della Convenzione, hanno la facoltà di ampliare, alle stesse condizioni contrattuali e nei limiti dell'importo massimo di cui al precedente articolo 4, il numero delle apparecchiature ed il numero delle attività richieste con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura - nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 lettera **a)** - ovvero con l'Ordinativo di fornitura come integrato dal relativo Atto integrativo - nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 lettera **b)** - utilizzando l'Atto integrativo dell'Ordinativo di Fornitura unitamente all'Atto integrativo del Verbale di servizio, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a prestare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare detti servizi nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e nei suoi atti integrativi, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; l'esatta ubicazione delle strutture presso le quali dovranno essere eseguiti i servizi sarà indicata negli Ordinativi di Fornitura dalle Amministrazioni Contraenti che provvederanno a comunicare in tempo utile al Fornitore anche l'eventuale variazione. Resta inteso che i servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle



Amministrazioni Contraenti.

3. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, a:
 - a) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, ivi compresi gli Allegati, e negli atti negoziali. In particolare, relativamente all'obbligo del Fornitore di utilizzare il personale e la dotazione strumentale necessari alla realizzazione dei servizi, il Fornitore medesimo si impegna a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel capitolo 7 del Capitolato Tecnico (Allegato "A"), nonché quanto dallo stesso Fornitore dichiarato e previsto in merito nella propria Offerta Tecnica (Allegato "B");
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
4. In relazione a quanto sopra, il Fornitore si impegna, altresì, ad inviare tempestivamente alla Consip S.p.A. i dati di sintesi necessari al monitoraggio della Convenzione ed alla verifica della corretta esecuzione contrattuale da parte del Fornitore, così come rilevati dal software di gestione di cui al parag. 6.1.7. del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle



penali di cui oltre.

2. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata a termine del trimestre di riferimento, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente, al fine di verificare che l'erogazione dei servizi sia avvenuta nel rispetto delle modalità di erogazione e delle specifiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico. Per tale verifica, l'Amministrazione si avvarrà del software gestionale del servizio di cui al paragrafo. 6.1.7 del Capitolato Tecnico.
3. La verifica di cui al precedente comma si intende positivamente superata solo se abbia dato esito positivo, ossia che i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche sono a carico del Fornitore.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Call Center" dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero verde ed il numero di fax dedicati al servizio di "Call Center", nonché l'indirizzo e-mail dedicato, con dominio che identifichi univocamente la Ditta aggiudicataria, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un



numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'Allegato "A4" al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, etc.;
 - data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento Allegato A.
6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i



termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 10

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
1. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale, a seguito di verifica di conformità positiva, di cui all'art.8 comma 3, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione]

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.



[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione]

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.

3. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
4. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]** Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
5. **(clausola eventuale: tale clausola sarà inserita nel caso di negozio elettronico e soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma)** Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno l'Ordinativo on line, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 12

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.



ARTICOLO 13

PENALI

1. Sopralluogo di presa visione - art.6 comma 2 lett. a)

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per un ritardo che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto al precedente art. 6 comma 2 lettera a), punto (ii), per l'effettuazione del sopralluogo *"di presa visione dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature"* e la presentazione all'Amministrazione della relazione a firma del Direttore Tecnico il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Verbale di accettazione - art.6 comma 2 lett. a)

Per un ritardo che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto al termine previsto al precedente art. 6 comma 2 lettera a), punto (iii), per la presentazione all'Amministrazione del Verbale di accettazione, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

3. Operatività Sistema Informatico - art.6 comma 2 lett. a)

In caso di ritardo che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini previsti al precedente art. 6 comma 2 lettera a), punto (v), per la realizzazione e la piena operatività del Sistema Informatico di cui al paragrafo 6.1.7 del Capitolato Tecnico e/o per la presentazione all'Amministrazione contraente del Verbale di servizio e/o per l'inizio delle attività l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.

4. Servizio censimento e valorizzazione apparecchiature - art.6 comma 2 lett. b)

In caso di ritardo che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini previsti al precedente art. 6 comma 2 lettera b), punto (iii), per l'ultimazione del servizio di censimento e valorizzazione delle apparecchiature e la presentazione all'Amministrazione contraente della Relazione a firma del Direttore tecnico, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

5. Verbale di accettazione - art.6 comma 2 lett. b)

In caso di ritardo che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini previsti al precedente art. 6 comma 2 lettera b), punto (v), per la presentazione all'Amministrazione contraente del Verbale di accettazione, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

6. Operatività Sistema Informatico - art.6 comma 2 lett. b)

In caso di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini previsti al precedente art. 6 comma 2 lettera b), punto (vii), per la realizzazione e la piena operatività del Sistema Informatico di cui al paragrafo 6.1.7 del Capitolato Tecnico e/o per la presentazione all'Amministrazione contraente del Verbale di servizio e/o per l'inizio delle attività, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una



penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.

7. Utilizzo personale e dotazione strumentale - art. 7 comma 3 lett. a)

Per ciascuna difformità rilevata dall'Amministrazione contraente rispetto alle condizioni ed alle prescrizioni contenute nel capitolo 7 del Capitolato Tecnico relativamente all'obbligo del Fornitore medesimo di utilizzare il personale e la dotazione strumentale necessari alla realizzazione dei servizi (anche in relazione a quanto dallo stesso Fornitore dichiarato e previsto in merito nella propria Offerta Tecnica), di cui al precedente articolo 7 comma 3 lett. a), l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 1 (uno) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno, fino alla data in cui il Fornitore avrà provveduto alla eliminazione della/e difformità riscontrata/e.

8. Documentazione monitoraggio - art.7 comma 4

In caso di ritardo, o di manchevolezze nei dati trasmessi, anche imputabili a terzi, rispetto ai termini di cui al precedente articolo 7 comma 4 per la trasmissione della documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività preventive rispetto all'attivazione dei servizi di cui al Capitolato Tecnico (reportistica Richieste Preliminari di Fornitura), la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno di ritardo.

9. Calendari interventi di manutenzione preventiva e verifiche - Capitolato Tecnico capitolo 6

In caso di ritardo, non imputabile a terzi, rispetto ai termini di cui al Capitolato Tecnico relativamente alla trasmissione dei Calendari degli interventi di manutenzione preventiva e delle verifiche (di sicurezza e dei controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature) l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.

10. Calendario Operativo della digitalizzazione della documentazione pregressa - Capitolato Tecnico capitolo 6

In caso di ritardo, non imputabile a terzi, rispetto ai termini di cui al Capitolato Tecnico relativamente alla trasmissione del Calendario Operativo per le attività di digitalizzazione della documentazione pregressa, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria l'abbia presentata, in sede di offerta, come criterio migliorativo l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.

11. Rispetto milestone della digitalizzazione della documentazione pregressa - Capitolato Tecnico capitolo 6

In caso di ritardo, non imputabile a terzi, rispetto al raggiungimento delle milestone relative al Calendario Operativo per le attività di digitalizzazione della documentazione pregressa, nel caso in cui la Ditta aggiudicataria l'abbia presentata, in sede di offerta, come criterio migliorativo di cui al Capitolato



Tecnico, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.

12. Manutenzione preventiva - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.1

L'Amministrazione contraente, verificherà, tramite report mensili prodotti dal software di gestione del servizio, elaborati, forniti e messi a disposizione dal personale del fornitore, e tramite verifiche a campione le seguenti situazioni:

- Per le apparecchiature oggetto dell'appalto commercializzate successivamente al 14 giugno 1998 e per le quali l'Amministrazione contraente abbia messo a disposizione la documentazione relativa alla manutenzione preventiva fornita dal costruttore: rispondenza tra quanto effettuato dal fornitore e quanto indicato dalle Ditte costruttrici per le operazioni tecniche da effettuare e la periodicità degli interventi di manutenzione preventiva.
- Per le apparecchiature oggetto dell'appalto commercializzate precedentemente al 14 giugno 1998, oppure commercializzate successivamente al 14 giugno 1998 per le quali l'Amministrazione contraente non abbia messo a disposizione la documentazione relativa alla manutenzione preventiva fornita dal costruttore: rispondenza tra quanto effettuato dal fornitore e quanto indicato dallo stesso Fornitore per le operazioni tecniche da effettuare e la periodicità degli interventi di manutenzione preventiva.

Per ogni intervento giudicato difforme si individuano le seguenti condizioni di gravità.

- memorizzazione sul database gestionale di dati della apparecchiatura inesatti e/o incompleti: si individua una penale forfettaria di 250,00 (duecentocinquanta/00) euro per ciascuna apparecchiatura;
- utilizzo di apparecchiature di test per le quali non sia data evidenza delle condizioni di riferibilità metrologica: si individua una penale forfettaria di 500,00 (cinquecento/00) euro.

Inoltre qualora nel mese successivo all'intervento di manutenzione della macchina si dovessero riscontrare dei malfunzionamenti l'Amministratore contraente, a seguito di analisi della documentazione riguardante l'attività di manutenzione prodotta, giudicherà se il malfunzionamento in oggetto è conseguenza dell'esecuzione dell'attività di manutenzione non corretta ovvero è generato da fattori esterni. Nel primo caso si individua una penale forfettaria di 1.000,00 (mille/00) euro.

Per ciascuna difformità circa una non corretta pianificazione temporale degli interventi riportata nel Calendario degli interventi di manutenzione preventiva (rispetto alla periodicità prevista dal costruttore), si individua una penale forfettaria di 1.000,00 (mille/00) euro per ciascun apparecchiatura interessata dalla difformità.

Per ciascun intervento di manutenzione preventiva effettuato in ritardo rispetto agli intervalli ammessi relativi alle date fissate nel Calendario delle verifiche (si veda la Tabella 1 del paragrafo 6.1.1 del Capitolato Tecnico), si individua una penale forfettaria di 1.000,00 (mille/00) euro.

Laddove per ragioni che attengono alla gestione sanitaria, l'apparecchiatura non fosse stata messa a disposizione per un lasso di tempo ricompreso nel calendario previsto al personale tecnico della Ditta aggiudicataria per l'effettuazione



dell'intervento di manutenzione preventiva, questo intervallo di tempo non viene considerato nella valutazione dell'eventuale ritardo rispetto ai tempi di calendario.

13. Rispetto tempi di intervento - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.2.1

L'Amministrazione contraente dovrà controllare trimestralmente, che la Ditta aggiudicataria rispetti i tempi di intervento stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o presentati in sede di offerta, per ciascuno degli interventi di manutenzione correttiva.

Per le apparecchiature critiche (classe A), per ogni caso eccedente il tempo di intervento di 2 (due) ore lavorative, verrà applicata una penale forfettaria di:

- 500,00 (cinquecento/00) euro fino ad un massimo di 8 ore lavorative di ritardo;
- 1.000,00 (mille/00) euro a partire dalla nona ora fino alla ventiquattresima ora di ritardo;
- a partire dalla venticinquesima ora di ritardo, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo in ogni caso il diritto ad agire per il risarcimento del maggior danno.

Per le apparecchiature non critiche (classe B), per ogni caso in cui il tempo d'intervento rilevato sia eccedente rispetto al tempo di intervento offerto dalla Ditta aggiudicataria, verrà applicata una penale forfettaria, secondo le formule seguenti:

- per un numero di casi inferiore o uguale all'1 percento delle apparecchiature della classe B:

$$P = 500 \times \frac{T_{\text{intClasseB-ril}}}{T_{\text{intClasseB-off}}}$$

dove:

- o P è la penale associata ai casi eccedenti il tempo di intervento offerto (espressa in euro);
 - o $T_{\text{intClasseB-ril}}$ è il tempo di intervento (espresso in ore lavorative) per le apparecchiature non critiche (classe B) rilevato;
 - o $T_{\text{intClasseB-off}}$ è il tempo di intervento (espresso in ore lavorative) per le apparecchiature non critiche (classe B) offerto dalla Ditta aggiudicataria.
- per un numero di casi compreso tra l'1 ed il 2 per cento delle apparecchiature della classe B:

$$P' = P \times 2$$

dove:

- o P' è la penale associata ai casi eccedenti il tempo di intervento offerto (espressa in euro);
 - o P è la penale associata ai casi eccedenti il tempo di intervento offerto (espressa in euro) per un numero di casi inferiore all'1 percento delle apparecchiature della classe B.
- per un numero di casi superiore al 2 percento delle apparecchiature della classe B, l'Amministrazione contraente potrà rescindere il contratto ed incamerare, salvo il risarcimento per maggior danno, la cauzione definitiva.

14. Percentuale risoluzione guasti- Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.2.2

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali - ed. 4

Allegato 2 - Schema di Convenzione

Classificazione del documento: Consip Public



L'Amministrazione contraente dovrà controllare trimestralmente, che la Ditta aggiudicataria rispetti le percentuali di risoluzione guasti stabilite nel Capitolato Tecnico.

In particolare:

1) per le apparecchiature critiche (classe A) e per la fascia verde, le penali sono calcolate secondo la formula seguente:

$$\left\{ \begin{array}{l} P'_{\text{verde-classeA}} = 1.500 \times \left(\frac{\%_{\text{verde-classeA-off}}}{\%_{\text{verde-classeA}}} \right) \times (\%_{\text{verde-ClasseA-off}} - \%_{\text{verde-ClasseA-ril}}) \quad \text{per } \%_{\text{verde-ClasseA}} < \%_{\text{verde-ClasseA-ril}} \leq \%_{\text{verde-ClasseA-off}} \\ P''_{\text{verde-classeA}} = 1.400 \times (\%_{\text{verde-ClasseA}} - \%_{\text{verde-ClasseA-ril}}) \quad \text{per } \%_{\text{verde-ClasseA-ril}} \leq \%_{\text{verde-ClasseA}} \\ P'''_{\text{verde-classeA}} = P'_{\text{verde-classeA}} + P''_{\text{verde-classeA}} \quad \text{per } \%_{\text{verde-ClasseA-ril}} \leq \%_{\text{verde-ClasseA}} < \%_{\text{verde-ClasseA-off}} \end{array} \right.$$

dove:

- $P'_{\text{verde-classeA}}$ e $P'''_{\text{verde-classeA}}$ sono le penali espresse in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto alle percentuali di risoluzione guasto stabilite nel Capitolato Tecnico;
- $P''_{\text{verde-classeA}}$ è la penale espressa in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- $\%_{\text{verde-classeA}}$ è la percentuale di risoluzione guasti stabilita come requisito minimo nel Capitolato Tecnico;
- $\%_{\text{verde-classeA-ril}}$ è la percentuale di risoluzione guasti rilevata nel periodo di osservazione;
- $\%_{\text{verde-classeA-off}}$ è la percentuale di risoluzione guasti offerta dalla Ditta aggiudicataria.

2) per le apparecchiature critiche (classe A) e per la fascia gialla, le penali sono calcolate secondo la formula seguente:

$$\left\{ \begin{array}{l} P'_{\text{gialla-classeA}} = 1.100 \times \left(\frac{\%_{\text{gialla-classeA-off}}}{\%_{\text{gialla-classeA}}} \right) \times (\%_{\text{gialla-ClasseA-off}} - \%_{\text{gialla-ClasseA-ril}}) \quad \text{per } \%_{\text{gialla-ClasseA}} < \%_{\text{gialla-ClasseA-ril}} \leq \%_{\text{gialla-ClasseA-off}} \\ P''_{\text{gialla-classeA}} = 1.000 \times (\%_{\text{gialla-ClasseA}} - \%_{\text{gialla-ClasseA-ril}}) \quad \text{per } \%_{\text{gialla-ClasseA-ril}} \leq \%_{\text{gialla-ClasseA}} \\ P'''_{\text{gialla-classeA}} = P'_{\text{gialla-classeA}} + P''_{\text{gialla-classeA}} \quad \text{per } \%_{\text{gialla-ClasseA-ril}} \leq \%_{\text{gialla-ClasseA}} < \%_{\text{gialla-ClasseA-off}} \end{array} \right.$$

dove:

- $P'_{\text{gialla-classeA}}$ e $P'''_{\text{gialla-classeA}}$ sono le penali espresse in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto alle percentuali di risoluzione guasto stabilite nel Capitolato Tecnico;
- $P''_{\text{gialla-classeA}}$ è la penale espressa in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- $\%_{\text{gialla-classeA}}$ è la percentuale di risoluzione guasti stabilita come requisito minimo nel Capitolato Tecnico;
- $\%_{\text{gialla-classeA-ril}}$ è la percentuale di risoluzione guasti rilevata nel periodo di osservazione;



- %_{gialla-classeA-off} è la percentuale di risoluzione guasti offerta dalla Ditta aggiudicataria.

3) per le apparecchiature non critiche (classe B) e per la fascia verde, le penali sono calcolate secondo la formula seguente:

$$\left\{ \begin{array}{l} P'_{\text{verde-classeB}} = 1.100 \times \left(\frac{\%_{\text{verde-classeB-off}}}{\%_{\text{verde-classeB}}} \right) \times (\%_{\text{verde-classeB-off}} - \%_{\text{verde-classeB-ril}}) \quad \text{per } \%_{\text{verde-classeB}} < \%_{\text{verde-classeB-ril}} \leq \%_{\text{verde-classeB-off}} \\ P''_{\text{verde-classeB}} = 1.000 \times (\%_{\text{verde-classeB}} - \%_{\text{verde-classeB-ril}}) \quad \text{per } \%_{\text{verde-classeB-ril}} \leq \%_{\text{verde-classeB}} \\ P'''_{\text{verde-classeB}} = P'_{\text{verde-classeB}} + P''_{\text{verde-classeB}} \quad \text{per } \%_{\text{verde-classeB-ril}} \leq \%_{\text{verde-classeB}} < \%_{\text{verde-classeB-off}} \end{array} \right.$$

dove:

- $P'_{\text{verde-classeB}}$ e $P'''_{\text{verde-classeB}}$ sono le penali espresse in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto alle percentuali di risoluzione guasto stabilite nel Capitolato Tecnico;
- $P''_{\text{verde-classeB}}$ è la penale espressa in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- %_{verde-classeB} è la percentuale di risoluzione guasti stabilita come requisito minimo nel Capitolato Tecnico;
- %_{verde-classeB-ril} è la percentuale di risoluzione guasti rilevata nel periodo di osservazione;
- %_{verde-classeB-off} è la percentuale di risoluzione guasti offerta dalla Ditta aggiudicataria.

4) per le apparecchiature non critiche (classe B) e per la fascia gialla, le penali sono calcolate secondo la formula seguente:

$$\left\{ \begin{array}{l} P'_{\text{gialla-classeB}} = 1.000 \times \left(\frac{\%_{\text{gialla-classeB-off}}}{\%_{\text{gialla-classeB}}} \right) \times (\%_{\text{gialla-classeB-off}} - \%_{\text{gialla-classeB-ril}}) \quad \text{per } \%_{\text{gialla-classeB}} < \%_{\text{gialla-classeB-ril}} \leq \%_{\text{gialla-classeB-off}} \\ P''_{\text{gialla-classeB}} = 900 \times (\%_{\text{gialla-classeB}} - \%_{\text{gialla-classeB-ril}}) \quad \text{per } \%_{\text{gialla-classeB-ril}} \leq \%_{\text{gialla-classeB}} \\ P'''_{\text{gialla-classeB}} = P'_{\text{gialla-classeB}} + P''_{\text{gialla-classeB}} \quad \text{per } \%_{\text{gialla-classeB-ril}} \leq \%_{\text{gialla-classeB}} < \%_{\text{gialla-classeB-off}} \end{array} \right.$$

dove:

- $P'_{\text{gialla-classeB}}$ e $P'''_{\text{gialla-classeB}}$ sono le penali espresse in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto alle percentuali di risoluzione guasto stabilite nel Capitolato Tecnico;
- $P''_{\text{gialla-classeB}}$ è la penale espressa in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- %_{gialla-classeB} è la percentuale di risoluzione guasti stabilita come requisito minimo nel Capitolato Tecnico;
- %_{gialla-classeB-ril} è la percentuale di risoluzione guasti rilevata nel periodo di osservazione;
- %_{gialla-classeB-off} è la percentuale di risoluzione guasti offerta dalla Ditta aggiudicataria.



5) per ogni caso di guasto delle apparecchiature, per tempi superiori a 20 (venti) giorni lavorativi - sia per le apparecchiature critiche (classe A) che per quelle non critiche (classe B) - l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 1 (uno) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo, per un periodo non superiore ad ulteriori 10 giorni lavorativi - sia per le apparecchiature critiche (classe A) che per quelle non critiche (classe B) - ad eccezione dei casi in cui la Ditta aggiudicataria non riesca a motivare il ritardo secondo quanto indicato nel paragrafo 6.1.2.2 del Capitolato Tecnico.

Fermo quanto previsto ai punti precedenti, nel caso in cui la funzionalità dell'apparecchiatura:

- non sia ripristinata dopo il decorso dei predetti 30 giorni lavorativi sia per le apparecchiature critiche (classe A) che per quelle non critiche (classe B);
- l'apparecchiatura non sia sostituita;
- non siano state fornite adeguati elementi oggettivi che giustifichino detto ritardo;

tale circostanza sarà considerata un grave inadempimento della Ditta aggiudicataria, che darà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto e di ottenere il risarcimento dei danni.

L'Amministrazione contraente potrà rescindere il contratto qualora, su base trimestrale, il numero degli interventi risolti oltre il 30° giorno lavorativo, superi le percentuali riportate nella Tabella 1.

Percentuale ritardi di casi di risoluzione guasti	
Classe A - app. critiche	2,5%
Classe B - app. non critiche	7,5%

Tabella 1. Percentuali massime tollerate di ritardi sulla risoluzione guasti

15. Parametro disponibilità dell'apparecchiatura (Uptime) - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.2.3

L'Amministrazione contraente dovrà controllare che la Ditta aggiudicataria rispetti la percentuale di Uptime stabilita nel Capitolato Tecnico e/o presentata in sede di offerta.

Le penali sono calcolate con la seguente formula:

$$\left\{ \begin{array}{ll} P'_{UT} = 1.500 \times \left(\frac{\%_{UT-off}}{\%_{UT}} \right) \times (\%_{UT-off} - \%_{UT-ril}) & \text{per } \%_{UT} < \%_{UT-ril} \leq \%_{UT-off} \\ P''_{UT} = 1.400 \times (\%_{UT} - \%_{UT-ril}) & \text{per } \%_{UT-ril} \leq \%_{UT} \\ P'''_{UT} = P'_{UT} + P''_{UT} & \text{per } \%_{UT-ril} \leq \%_{UT} < \%_{UT-off} \end{array} \right.$$

dove:

- P'_{UT} e P'''_{UT} sono le penali espresse in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto alle percentuali di risoluzione guasto stabilite nel Capitolato Tecnico;
- P''_{UT} è la penale espressa in euro da applicare nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non abbia presentato un'offerta migliorativa rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- $\%_{UT}$ è la percentuale di Uptime stabilita come requisito minimo nel Capitolato Tecnico;



- %_{UT-ri} è la percentuale di Uptime rilevata nel periodo di osservazione;
- %_{UT-off} è la percentuale di Uptime offerta dalla Ditta aggiudicataria.

16. Fornitura dei pezzi di ricambio - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.4

L'Amministrazione contraente avrà la facoltà di procedere a verifiche a campione per accertare che la Ditta aggiudicataria utilizzi pezzi di ricambio conformi ai requisiti, richiesti nel paragrafo 6.1.4 del Capitolato Tecnico. Per ogni difformità rilevata saranno corrisposte penali pari a 5 volte il prezzo di listino dei pezzi di ricambio originali. Qualora il numero delle difformità rilevate sia superiore mensilmente a 4, l'Amministrazione contraente potrà rescindere il contratto. Tale specifica è valida per tutti i pezzi di ricambio che la Ditta aggiudicataria ha a carico (pezzi di ricambio previsti nel Capitolato Tecnico).

17. Rispetto pianificazione verifiche di sicurezza elettrica - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.5

L'Amministrazione contraente inoltre verificherà, tramite i report periodici prodotti dal software di gestione del servizio e tramite verifiche a campione, che quanto effettuato dalla Ditta aggiudicataria sia quanto indicato dalle Ditte costruttrici per quanto attiene a:

- le operazioni tecniche da effettuare;
- la periodicità degli interventi di verifica di sicurezza.

Per ogni intervento giudicato difforme si individuano le seguenti condizioni di gravità:

- memorizzazione sul data base gestionale di dati della apparecchiatura inesatti e/o incompleti si individua una penale forfettaria di 250,00 (duecentocinquanta/00) euro;
- utilizzo di tester per la verifica di sicurezza elettrica per il quale non sia data evidenza delle condizioni di riferibilità metrologica, si individua una penale forfettaria di 500,00 (cinquecento/00) euro;
- prove condotte con errata classificazione della apparecchiatura da verificare si individua una penale forfettaria 1.000,00 (mille/00) euro.

Per ciascuna difformità circa una non corretta pianificazione temporale degli interventi riportata nel Calendario delle verifiche, si individua una penale forfettaria di 1.000,00 (mille/00) euro.

Per ciascun ritardo delle verifiche di sicurezza rispetto agli intervalli ammessi relativi alle date fissate nel Calendario delle verifiche (si veda il paragrafo 6.1.5), si individua una penale forfettaria di 1.000,00 (mille/00) euro.

Laddove per ragioni che attengono alla gestione sanitaria, l'apparecchiatura non fosse stata messa a disposizione per un lasso di tempo ricompreso nel calendario previsto al personale tecnico della Ditta aggiudicataria per l'effettuazione dell'intervento di manutenzione preventiva, questo intervallo di tempo non viene considerato nella valutazione dell'eventuale ritardo rispetto ai tempi di calendario.

18. Rispetto pianificazione controlli funzionali - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.6

L'Amministrazione contraente inoltre verificherà, tramite i report periodici prodotti dal software di gestione del servizio e tramite verifiche a campione, che quanto effettuato dalla Ditta aggiudicataria sia quanto indicato dalle Ditte costruttrici per quanto attiene a:

- le operazioni tecniche da effettuare;



- la periodicità degli interventi dei controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature.

Per ogni intervento giudicato difforme si individuano le seguenti condizioni di gravità:

- memorizzazione sul data base gestionale di dati della apparecchiatura inesatti e/o incompleti si individua una penale forfettaria di 250,00 (duecentocinquanta/00) euro;
- utilizzo di tester per i controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature per il quale non sia data evidenza delle condizioni di riferibilità metrologica, si individua una penale forfettaria di 500,00 (cinquecento/00) euro;
- prove condotte con errata classificazione della apparecchiatura da verificare si individua una penale forfettaria 1.000,00 (mille/00) euro.

Per ciascuna difformità circa una non corretta pianificazione temporale degli interventi riportata nel Calendario delle verifiche, si individua una penale forfettaria di 1.000,00 (mille/00) euro.

Per ciascun ritardo dei controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature rispetto agli intervalli ammessi relativi alle date fissate nel Calendario delle verifiche (si veda il paragrafo 6.1.6), si individua una penale forfettaria di 1.000,00 (mille/00) euro.

Laddove per ragioni che attengono alla gestione sanitaria, l'apparecchiatura non fosse stata messa a disposizione per un lasso di tempo ricompreso nel calendario previsto al personale tecnico della Ditta aggiudicataria per l'effettuazione dell'intervento di manutenzione preventiva, questo intervallo di tempo non viene considerato nella valutazione dell'eventuale ritardo rispetto ai tempi di calendario.

19. Gestione informatizzata dei servizi e software gestionale del servizio - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.7

Rispetto al termine di presentazione del Sistema Informatico l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 1 (uno) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo. Per ogni intervento relativo a malfunzionamenti del sistema informatico eseguito oltre le 8 ore dalla richiesta di intervento sarà applicata una penale di 1.000,00 (mille/00) euro per ogni multiplo di 8 ore arrotondato per eccesso. Per ritardi ulteriori a 5 giorni lavorativi successivi alla manifestazione del guasto, l'Amministrazione avrà la facoltà di rescindere il contratto. Qualora l'Amministrazione contraente riscontrasse la non efficacia del software (difficile usufruibilità del cruscotto WEB, non corretta produzione di report, etc.), sarà applicata una penale di 10.000,00 (diecimila/00) euro, salvo l'obbligo per la Ditta aggiudicataria di risolvere entro i tempi stabiliti ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, le deficienze del software. È facoltà dell'Amministrazione rescindere il contratto nel caso di non risoluzione delle carenze del Sistema di cui sopra nei tempi stabiliti.

20. Requisiti Energy Star - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.7

L'Amministrazione contraente verificherà la conformità dei prodotti hardware ai requisiti di efficienza energetica Energy Star, come richiesto al paragrafo 6.1.7 del Capitolato Tecnico. Per ciascuna difformità si individua una penale forfettaria di 150,00 (centocinquanta/00) euro per ogni prodotto hardware non conforme.

21. Programmi di dismissione - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.10

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali - ed. 4

Allegato 2 - Schema di Convenzione

Classificazione del documento: Consip Public



Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contrattuali previsti nel paragrafo 6.1.10 del Capitolato Tecnico, sarà corrisposta una penale forfettaria pari a 1.000,00 (mille/00) euro. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non adduca sufficienti motivazioni tecniche alle proposte di dismissione, l'Amministrazione avrà la facoltà di rescindere il contratto.

22. Formazione tecnici interni - Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.11

L'Amministrazione contraente verificherà, analizzando la documentazione prodotta dalla Ditta aggiudicataria al termine di ogni corso di formazione come richiesto al paragrafo 6.1.11 del Capitolato Tecnico, l'effettivo rispetto della pianificazione proposta nei calendari di programmazione. Per ciascuna difformità circa una non corretta pianificazione temporale dei corsi di formazione riportata nel Calendario, si individua una penale forfettaria di 100,00 (cento/00) euro.

Per ciascun ritardo della pianificazione dei corsi rispetto agli intervalli ammessi relativi alle date fissate nel Calendario della formazione (si veda il capitolo 6 del Capitolato Tecnico), si individua una penale forfettaria di 50,00 (cinquanta/00) euro.

Per la mancata fornitura ovvero la fornitura incompleta della strumentazione didattica prevista si individua una penale forfettaria di 100,00 (cento/00) euro per corso di formazione.

Laddove le ragioni del ritardo ovvero della non esecuzione dei corsi fosse determinato da cause non imputabili alla Ditta (eventi che devono dalla stessa essere opportunamente documentati), questo intervallo di tempo non viene considerato nella valutazione dell'eventuale ritardo rispetto ai tempi di calendario. Qualora il giudizio globale emerso dai questionari di valutazione risultasse insufficiente, la Ditta aggiudicataria dovrà ripetere il corso erogato, pena la rescissione del contratto, riorganizzandolo (in termini di docenti, materiale didattico, etc.), secondo le indicazioni dell'Amministrazione contraente.

23. Censimento e valorizzazione apparecchiature- Capitolato Tecnico paragrafo 6.2.1

L'Amministrazione contraente, controllerà la correttezza dei dati di censimento e valorizzazione inseriti nel Data Base di cui al paragrafo 6.2.1. In ragione del fatto che i dati memorizzati costituiscono la base sulla quale gestire il parco delle apparecchiature, ogni scheda inesatta od incompleta, le cui cause non siano imputabili ad informazioni fornite dalla stessa Amministrazione, comportano una penale forfettaria di 1.000,00 (mille/00) euro.

24. Collaudi di accettazione - Capitolato Tecnico paragrafo 6.2.2

La non attuazione puntuale di quanto indicato nel paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico implica una penale forfettaria di 1.000,00 (mille/00) euro per ogni apparecchiatura.

25. Format dati tecnologie - Capitolato Tecnico capitolo 4

La mancata consegna a Consip del materiale di gestione dell'informativa su tutte le apparecchiature definita al capitolo 4 del Capitolato Tecnico secondo lo schema riportato in Allegato A6 al Capitolato comporta una penale forfettaria di 200,00 (duecento/00) euro. L'eventuale consegna non completa comporta invece una penale di 10,00 (dieci/00) euro per ogni informazione mancante.

26. Monitoraggio indicatori livelli di servizio - art. 9 comma 4

In caso di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di cui al precedente



articolo 9 comma 4 per la trasmissione all'Amministrazione contraente della documentazione necessaria per il monitoraggio degli indicatori del livello di servizio, indicatori di prestazione ed indicatore di soddisfazione, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo. Si precisa che il Fornitore sarà considerato in ritardo e, pertanto, troverà applicazione la medesima penale, anche nel caso in cui lo stesso trasmetta documentazione non completa, ovvero nella quale non siano stati inseriti tutti i dati necessari e/o richiesti.

27. Trasmissione documentazione monitoraggio consumi e controllo spesa - art. 9 comma 5

In caso di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto ai termini di cui al precedente articolo 9 comma 5 per la trasmissione della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa (reportistica Ordinatori di fornitura, reportistica fatturazioni, reportistica livello di servizio, indicatori di prestazione e indicatore di soddisfazione, etc..), la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore del singolo contratto di fornitura per ogni giorno di ritardo. Si precisa che il Fornitore sarà considerato in ritardo e, pertanto, troverà applicazione la medesima penale, anche nel caso in cui lo stesso trasmetta documentazione non completa, ovvero nella quale non siano stati inseriti tutti i dati necessari e/o richiesti.

28. Esiti ciclo verifiche ispettive - Capitolato Tecnico paragrafo 13.1

Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 13.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatori di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatori di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatori di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A.



una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

29. Altre penali

Relativamente a quanto stabilito nel capitolo 7, per ciascuna difformità rilevata, l'Amministrazione contraente applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00), fatta salva la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non riesca a risolvere tali difformità.

30. Premio anticipo fornitura

Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 14

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo semestralmente soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla _____ in data _____ e avente n. _____ pari ad un importo di Euro _____.
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.



ARTICOLO 15

RISOLUZIONE

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - In caso di reiterato inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la Convenzione ed i suoi Allegati, nonché con gli Ordinativi di Fornitura e con gli atti integrativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato e comunicato con lettera A.R. dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A. per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare risolti di diritto, rispettivamente, gli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione e di ritenere definitivamente le cauzioni, ove esse non siano state ancora restituite, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione Contraente di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.
2. In ogni caso, i singoli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione potranno essere dichiarati risolti di diritto dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., anche per i seguenti motivi:
 - qualora il Fornitore avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui all'art. 12 delle condizioni generali;
 - nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione dell'attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso far ricorso al subappalto, il Fornitore non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e



conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 17

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
1. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
2. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____

CONSIP S.p.A.

Dott. _____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]



CONSIP S.p.A.

Dott. _____

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Attivazione del servizio); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 9 (Servizi connessi); Articolo 10 (Livelli di servizio); Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola finale).

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[\[da inserire in caso di firma digitale\]](#)

IL FORNITORE

C.F.:



Certificatore:

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____